



REPUBBLICA ITALIANA  
La CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Donato CENTRONE	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti, in particolare, gli articoli 243-*bis* e 243-*quater* del T.U.E.L. in tema rispettivamente di "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" e "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2013/QMIG, n. 11/SEZAUT/2013/INPR, n. 14/SEZAUT/2013/QMIG e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia n. 19 del 30 aprile 2013 con cui detta Provincia è ricorsa alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Vista la deliberazione n. 24 del 19 luglio 2013 con la quale il Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Vista la richiesta istruttoria formulata dalla Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali in base all'art. 243-*bis*, co. 5, del T.U.E.L., trasmessa alla Provincia di Imperia con nota della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno n. 118343 del 5 novembre 2013;

Viste le note della Provincia di Imperia n. 56128 del 3 dicembre 2013 e n. 3247 del 23 gennaio 2014 con cui è stata fornita risposta alla richiesta istruttoria della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali;

Vista la deliberazione n. 11 del 30 gennaio 2014 con la quale il Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia ha approvato un documento di aggiornamento ed integrazione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale precedentemente approvato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Vista la relazione finale sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia, redatta ai sensi dell'art. 243-*quater*, c. 1, del T.U.E.L. dalla Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali in data 13 maggio 2014, trasmessa a questa Sezione regionale di controllo con nota della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno n. 57978 del 28 maggio 2014 e ricevuta dalla Sezione il 29 maggio 2014 (prot. n. 2221 del 29/5/2014);



Vista la deliberazione n. 43 del 27 giugno 2014 con cui questa Sezione ha assegnato alla Provincia di Imperia il termine del 4 luglio 2014 per la trasmissione di chiarimenti e documentazione integrativi;

Vista la nota della Provincia di Imperia n. 29833 del 4 luglio 2014, ricevuta dalla Sezione in pari data (prot. n. 2427 del 4/7/2014) con cui è stato dato riscontro alla richiesta istruttoria della Sezione;

Vista la deliberazione n. 45 del 2 luglio 2014 con la quale il Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia ha approvato un secondo documento di aggiornamento ed integrazione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Vista l'ordinanza n. 47/2014 del 4 luglio 2014 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato la Sezione medesima in adunanza pubblica per il giorno 10 luglio 2014 per deliberare in ordine all'approvazione o al diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia;

Udito, nell'odierna adunanza, il relatore, referendario dott. Claudio Guerrini;

Uditi, nell'odierna adunanza, l'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate, dott. Antonio Parolini, e il Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria Patrimonio, dott.ssa Cinzia Barillà, intervenuti in rappresentanza della Provincia di Imperia;

#### PREMESSO

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 30 aprile 2013 la Provincia di Imperia, ritenendo di rilevare una situazione di squilibrio finanziario strutturale in grado di provocare il dissesto finanziario dell'Ente, ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli articoli 243-bis e seguenti del T.U.E.L..

Con deliberazione n. 24 del 19 luglio 2013 il Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia ha quindi approvato, ai sensi del comma 5 del menzionato art. 243-bis T.U.E.L., il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il Piano è stato debitamente trasmesso, oltre che a questa Sezione regionale di controllo, anche alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 T.U.E.L. operante presso il Ministero dell'Interno, ai fini della relativa istruttoria prevista dall'art. 243-*quater* T.U.E.L..

In data 5 novembre 2013 tale Commissione ministeriale ha formulato una richiesta istruttoria, articolata in tredici punti. In riscontro a tale richiesta la Provincia

ha tempestivamente fornito ulteriori chiarimenti e documentazione con nota del 3 dicembre 2013, successivamente integrata con nota del 23 gennaio 2014.

Con deliberazione n. 11 del 30 gennaio 2014, il Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia ha approvato un documento di aggiornamento ed integrazione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario, anch'esso corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Anche per tale documento l'Ente ha provveduto alle dovute trasmissioni.

In data 29 maggio 2014 è pervenuta a questa Sezione la relazione finale sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia redatta dalla sopracitata Commissione in esito all'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 243-*quater*, co. 1, T.U.E.L..

Come risulta dalla relazione stessa, essa è stata predisposta sulla base dell'istruttoria condotta sulla versione originaria del Piano di riequilibrio presentato dalla Provincia di Imperia. Il successivo documento di aggiornamento ed integrazione del Piano non è stato invece esaminato dalla Commissione "*per decorrenza dei termini*" ma è stato semplicemente trasmesso in allegato alla relazione stessa.

In ragione del considerevole lasso temporale decorso dall'approvazione del Piano, la Sezione regionale di controllo ha ravvisato la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio e ha pertanto disposto, con deliberazione n. 43 del 27 giugno 2014, l'acquisizione di chiarimenti e documentazione relativi, in particolare, alla verifica degli aspetti concernenti l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013 e del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, alle alienazioni immobiliari ed azionarie contemplate nel Piano, al rispetto del patto di stabilità interno nel triennio 2014-2016, alla situazione di cassa ed, infine, all'efficacia delle misure per la riduzione della spesa per il personale.

La Provincia di Imperia ha debitamente dato riscontro a tali richieste istruttorie con nota del 4 luglio 2014.

In allegato a tale nota, l'Ente ha tra l'altro provveduto a trasmettere la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 2 luglio 2014 con la quale è stato approvato un secondo documento di aggiornamento ed integrazione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario.

#### CONSIDERATO

1. Il ruolo delle Sezioni regionali di controllo nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta per gli enti locali dal d.l. n. 174/2012, prevede il coinvolgimento delle Sezioni regionali di controllo



della Corte dei conti a partire già dalla fase iniziale. Alla competente Sezione deve infatti essere trasmessa, entro cinque giorni dalla data di esecutività, la deliberazione consiliare con cui viene deciso il ricorso alla procedura (art. 243-bis, co. 2, T.U.E.L.). Successivamente, analogo obbligo di pronta comunicazione è previsto per il piano di riequilibrio finanziario pluriennale il quale deve essere trasmesso alla Sezione regionale, oltre che alla Commissione (ministeriale) per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 T.U.E.L., entro dieci giorni dalla data della delibera consiliare che lo approva (art. 243-quater, co. 1, T.U.E.L.).

Alla Sezione regionale di controllo è quindi demandato il giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio (fatta salva la possibile impugnativa innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione) il cui procedimento, a seguito del compimento dell'attività istruttoria da parte della predetta Commissione ministeriale, è attivato dalla ricezione della relazione finale elaborata dalla Commissione. Tale giudizio viene formulato mediante l'emissione della deliberazione motivata di approvazione o diniego del piano, previa valutazione della congruenza delle misure ivi contemplate ai fini del riequilibrio (art. 243-quater, co. 3, T.U.E.L.).

Ad orientare i criteri dell'esame dei piani di riequilibrio sono intervenute le Linee Guida adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 16/2012, le quali si rivolgono in particolare alla Commissione ministeriale deputata allo svolgimento dell'istruttoria ma i cui indirizzi offrono un utile supporto anche alle Sezioni regionali di controllo per l'esercizio delle relative competenze.

In base alle Linee Guida appare evidente come il compito essenziale delle Sezioni regionali sia quello di verificare l'esatta individuazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell'ente e la corretta rilevazione dell'entità dello squilibrio finanziario nonché di pervenire ad una valutazione, sotto il profilo prognostico e strutturale, della attendibilità e sostenibilità delle misure proposte dall'ente per il superamento della situazione di criticità. In sostanza, la Sezione regionale è tenuta a concludere, sulla scorta degli elementi contenuti nel piano e tenendo conto della relazione della Commissione ministeriale, se le azioni di risanamento individuate siano in grado di condurre l'ente ad una condizione di equilibrio finanziario avente un sufficiente grado di stabilità. L'intera disciplina della procedura di riequilibrio è infatti preordinata ad assicurare che il ricorso alla stessa possa effettivamente rappresentare un utile rimedio per scongiurare il rischio per l'ente di incorrere nella più grave situazione di dissesto finanziario e non, invece, un dilatorio espediente volto ad evitare anche solo temporaneamente una necessaria dichiarazione di

dissesto ex art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011 e le più drastiche conseguenze che ne deriverebbero.

Sempre la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 22/2013, ha chiarito che, ai fini di una ponderata ed adeguata valutazione della congruenza del piano, la Sezione regionale dispone degli ordinari poteri istruttori che può esercitare per procedere agli approfondimenti cognitivi necessari e all'acquisizione di ulteriori elementi e documentazione considerati rilevanti, a prescindere dalle risultanze rassegnate nella relazione finale della Commissione ministeriale.

Le funzioni delle Sezioni regionali di controllo, infine, non sono limitate alla fase di decisione sul piano: in caso di approvazione del piano, infatti, spetta ad esse il compito di vigilare sulla sua attuazione, adottando apposita pronuncia ove venisse constatato il grave e reiterato mancato conseguimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso (art. 243-*quater*, co. 7, T.U.E.L.).

## 2. L'oggetto della valutazione e della decisione della Sezione: il piano di riequilibrio originario e i due successivi documenti di aggiornamento ed integrazione.

Come più sopra ricostruito, la Provincia di Imperia ha approvato, ai sensi dell'art. 243-*bis*, co. 5, T.U.E.L., il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2013, ha poi presentato un primo documento di aggiornamento ed integrazione del piano ad inizio 2014 e ha infine adottato un secondo documento di aggiornamento ed integrazione pochi giorni prima dell'odierna pronuncia di questa Sezione.

Come sarà in seguito evidenziato, nessuno dei due documenti di aggiornamento ed integrazione successivamente intervenuti costituisce un nuovo piano di riequilibrio in sostituzione dell'originario né modifica radicalmente l'impianto fondamentale del medesimo. In entrambi i casi, i due documenti *rilevano* ed evidenziano nuovi fatti intervenuti in grado di incidere significativamente soprattutto sull'entità della situazione di squilibrio da ripianare e provvedono ad adeguare le misure del piano originario al mutato scenario, apportando alle stesse le modifiche indotte da sopraggiunte condizioni fattuali nonché le ulteriori misure resesi necessarie.

Ciò considerato, la Sezione ritiene che l'oggetto delle proprie valutazioni e della decisione finale, in sostanza ciò che deve essere valutato ai fini della congruenza, debba essere l'attuale assetto del piano, così come è venuto progressivamente a formarsi con il succedersi dei citati documenti di aggiornamento ed integrazione e, quindi, nella sua definitiva configurazione oggetto di concreta attuazione. Per semplicità di esposizione, quindi, nel prosieguo della trattazione non verranno

analizzate misure (o specifici elementi delle stesse) che non siano più attuali in quanto superate dalle modifiche intervenute, salvo che ciò non si riveli utile per comprendere o valutare la situazione aggiornata.

### 3. Verifica del rispetto delle condizioni, degli adempimenti e dei termini procedurali.

3.1 Prima di procedere alla disamina nel merito e alla valutazione di congruità del piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Imperia, così come aggiornato ed integrato, occorre dar conto della riscontrata regolarità dell'*iter* procedurale seguito dall'Amministrazione proponente.

Si rileva anzitutto la sussistenza del presupposto per il corretto avvio della procedura *de qua* costituito dalla mancata previa assegnazione, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di un termine per l'adozione delle misure correttive di cui all'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011 (art. 243-*bis*, co. 1, T.U.E.L. nel testo vigente all'epoca della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura). Nella fattispecie, infatti, questa Sezione non ha mai attivato la procedura di "dissesto guidato" prevista da tale norma.

Si osserva poi che sia il piano di riequilibrio originario sia i due successivi documenti di aggiornamento ed integrazione sono stati approvati con deliberazione consiliare previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (art. 243-*bis*, co. 5, T.U.E.L.). Per tutte queste deliberazioni consiliari, oltre che per la deliberazione consiliare di avvio della procedura di riequilibrio, sono stati inoltre assolti tempestivamente i previsti obblighi di trasmissione alla Sezione regionale di controllo e al Ministero dell'Interno (art. 243-*bis*, co. 2 e art. art. 243-*quater*, co. 1, T.U.E.L.).

3.2 Sotto il profilo della tempistica procedimentale occorre soffermarsi in particolare sulla questione dell'avvenuto rispetto del termine perentorio di sessanta giorni dalla data di esecutività della delibera di avvio della procedura, previsto per la successiva deliberazione di approvazione del piano di riequilibrio (art. 243-*bis*, co. 5, T.U.E.L. nel testo allora vigente). Ciò in quanto, nella relazione finale redatta all'esito dell'istruttoria compiuta, la Commissione ministeriale di cui all'art. 155 T.U.E.L. afferma che tale deliberazione è intervenuta oltre il termine consentito.

Come indicato in premessa, il ricorso alla procedura consiliare è stato deciso con la deliberazione consiliare n. 19 del 30 aprile 2013 dichiarata immediatamente eseguibile. Tale deliberazione è tuttavia divenuta esecutiva in data 20 maggio 2013 così come risulta dalla dichiarazione di esecutività rilasciata in pari data dal Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia.

Il piano di riequilibrio, nella sua versione originaria, è stato successivamente adottato con la deliberazione consiliare n. 24 del 19 luglio 2013, anch'essa dichiarata immediatamente eseguibile. Tale provvedimento interviene quindi oltre i sessanta giorni dall'adozione della precedente delibera ma entro sessanta giorni dalla data di esecutività della medesima.

Come già espresso nel parere di cui alla delibera n. 69/2013, questa Sezione ritiene che la norma sopra menzionata, che qui rileva, non possa che essere interpretata in senso letterale e cioè nel senso che il termine di sessanta giorni (novanta nell'attuale formulazione) per l'adozione del piano di riequilibrio decorre dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio anche nel caso in cui tale delibera sia stata adottata con la clausola di immediata eseguibilità. Si è osservato, infatti, che l'esecutività del provvedimento amministrativo attiene alla fase necessaria del procedimento di "integrazione dell'efficacia" del provvedimento ed è un effetto che consegue, *ope legis*, alla pubblicazione del provvedimento secondo le modalità legali previste. La clausola di immediata eseguibilità, che può essere apposta al provvedimento in esito ad un apposito procedimento con voto qualificato dell'organo deliberante, non incide, invece, sul termine di esecutività della deliberazione, che rimane fissato dall'art. 134, comma 3, del T.U.E.L..

Sul punto pertanto si rileva il rispetto del termine perentorio per l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della Provincia di Imperia.

3.3 La medesima questione non è prospettabile con riferimento ai due documenti di aggiornamento ed integrazione del piano successivamente intervenuti, dei quali va invece valutata l'ammissibilità in generale.

Occorre premettere, al riguardo, che le modifiche operate dalla Provincia di Imperia, date le ragioni giustificative già esposte, non rientrano in nessuna delle due ipotesi di possibile modifica del piano originario espressamente contemplate dalle specifiche norme vigenti in materia, art. 243-*bis*, co. 5, T.U.E.L. e art. 1, co. 15, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Si ritiene tuttavia che la possibilità per un ente di modificare ed integrare il piano di riequilibrio finanziario inizialmente approvato nei perentori termini di legge discenda dall'applicazione dei principi generali dell'attività amministrativa.

Come è già stato evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria nella delibera n. 2/2014, il nostro ordinamento consente generalmente la possibilità di modificare un atto amministrativo seguendo la medesima procedura che ha condotto all'approvazione dell'atto modificato. Anche nel campo della contabilità pubblica, la generale modificabilità degli atti può essere predicata in generale per i



documenti previsionali (ad esempio il bilancio di un ente), posto che diversamente potrebbe determinarsi una controproducente rigidità nella gestione. Tali principi appaiono pertanto applicabili, in generale, anche agli atti di modifica ed integrazione di un piano di riequilibrio già approvato, sia pur a determinate condizioni. Questi atti devono trovare motivazione in nuovi fatti o cause sopravvenute e, quindi, nel verificarsi di una mutazione rilevante della situazione attuale rispetto a quella esistente all'epoca dell'approvazione dell'atto originario. La presenza di tale presupposto si rivela, infatti, elemento indispensabile per evitare che la modifica o l'integrazione del piano possano rappresentare uno strumento preordinato ad eludere il termine, peraltro espressamente qualificato come perentorio, stabilito dalla legge per l'approvazione del piano in argomento. Tali condizioni sussistono nel caso dei documenti di aggiornamento ed integrazione del piano della Provincia di Imperia la cui adozione, come già accennato, è stata necessaria in relazione agli importanti sviluppi della situazione incisa e al verificarsi di nuovi elementi in grado di influenzare in maniera determinante la procedura di riequilibrio in corso. In favore della conclusione prospettata occorre altresì sottolineare che, nella valutazione di congruenza del piano di riequilibrio rimessa alla Sezione regionale di controllo, risulta evidentemente pregnante la circostanza che il piano stesso sia concepito e strutturato sulla base di una situazione il più possibile aggiornata. Nel caso in esame, quindi, anche in considerazione del lungo tempo impiegato dalla competente Commissione ministeriale per l'istruttoria prescritta, le modifiche ed integrazioni in argomento (insieme alla documentazione acquisita successivamente) consentono a questa Sezione di poter valutare il piano con dati più aggiornati.

A diversa opinione non conduce la circostanza che la citata Commissione, nell'ambito dell'istruttoria relativa al piano di riequilibrio della Provincia di Imperia, non abbia ritenuto di sottoporre ad esame il primo documento di aggiornamento né abbia concretamente potuto esaminare il secondo documento di aggiornamento in quanto approvato e presentato pochi giorni prima della data fissata per la pronuncia di questa Sezione sulla approvazione o diniego del piano. Ciò, anzitutto, perché può ritenersi sufficiente che l'istruttoria sia stata invece debitamente, analiticamente ed esaustivamente compiuta sul piano originario considerato che con i successivi documenti non si è determinato un radicale mutamento del relativo contenuto ma si è solo proceduto ad adeguare le indicazioni e le misure iniziali al mutato scenario finanziario su cui l'Amministrazione stava operando. La successiva carenza procedimentale è poi sopperita dall'avvenuto esercizio da parte di questa Sezione dei poteri cognitivi ed istruttori di cui, come s'è detto, essa dispone in via autonoma anche nella fase finale di esame e pronuncia sul piano, senza che in ciò possa

ritenersi pregiudicata dalle risultanze rassegnate nella relazione finale della Commissione ministeriale. Ed invero, lo svolgimento degli approfondimenti cognitivi ritenuti necessari è stato da questa Sezione assicurato, oltre che in generale con la delibera interlocutoria n. 43/2014, anche in relazione al secondo documento di aggiornamento ed integrazione da ultimo presentato, attraverso il contraddittorio con i rappresentanti dell'Ente nell'odierna adunanza pubblica.

3.4 Si segnala infine che il rendiconto dell'esercizio 2012 e il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 della Provincia di Imperia, sono stati approvati dal Consiglio provinciale rispettivamente con deliberazione n. 18 del 30 aprile 2013 e con deliberazione n. 23 del 19 luglio 2013. Risultano pertanto compiuti i previ adempimenti che la Sezione delle Autonomie considera come presupposti necessari per accedere alla procedura di riequilibrio in quanto elementi essenziali ed imprescindibili ai fini dell'istruttoria ministeriale e della valutazione di congruenza del piano (deliberazione n. 16/2012, sul punto confermata da deliberazione n. 22/2013).

#### 4. I caratteri generali del piano. Verifica del contenuto necessario e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 243-bis, co. 8, T.U.E.L.

Il piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Imperia ha una durata di dieci anni sebbene che, come si vedrà in seguito, nella formulazione definitiva sia sostanzialmente stabilito l'obiettivo del ripristino degli equilibri finanziari già entro il 31.12.2014, fatte salve le misure gestionali previste per il rafforzamento e consolidamento di tali equilibri negli esercizi successivi.

L'Ente non ha fatto richiesta per l'accesso al fondo di rotazione appositamente istituito (art. 243-ter T.U.E.L.).

Preliminare all'esame puntuale degli aspetti di merito è l'accertamento della presenza nel piano dei contenuti richiesti necessariamente dalle disposizioni normative di riferimento (in particolare, art. 243-bis, co. 6 e 7, T.U.E.L.).

Al riguardo si osserva che nel piano l'Ente ha debitamente provveduto a: a) richiamare le precedenti pronunce della Sezione in merito a comportamenti non conformi alla sana gestione finanziaria (in realtà piuttosto risalenti e riguardanti solo in modo marginale gli equilibri di bilancio), illustrando le misure correttive conseguentemente adottate e segnalando, comunque, che nell'ultimo triennio non sono state adottate dalla Sezione pronunce di tal genere né l'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente ha rilevato problematiche sotto tali profili finanziari; b) effettuare la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio individuati, del disavanzo di amministrazione da ultimo rilevato e dei debiti fuori bilancio esistenti; c) presentare tutte le misure proposte per il riequilibrio della



situazione finanziaria compromessa con l'indicazione delle relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo; d) indicare, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, la percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. All'occorrenza l'Ente ha poi provveduto ad aggiornare tali dati in occasione dei successivi documenti modificativi del piano originario.

Nel piano e nella complessiva documentazione presentata dall'Ente nell'ambito della procedura risultano inoltre attestare le condizioni previste dall'art. 243-bis, co. 8, T.U.E.L. per assicurare il graduale riequilibrio finanziario. In particolare, si osserva che l'Ente ha dato conto di essersi avvalso della facoltà di deliberare le aliquote delle imposte e dei tributi nella misura massima consentita dalla legge. Per quanto concerne, poi, l'unico servizio a domanda individuale (servizio museale Villa Nobel di Sanremo), l'Ente ha trasmesso la deliberazione di Giunta n. 157 del 20 giugno 2013 che prevede per il 2013 la percentuale di copertura dei costi di gestione non inferiore al 36 per cento (misura confermata per gli esercizi successivi). Ha quindi fornito dimostrazione documentale della revisione straordinaria effettuata su tutti i residui attivi e passivi e dei risultati conseguiti. L'Ente ha anche: compiuto la verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; indicato gli obiettivi di riduzione della spesa previa valutazione dei costi dei servizi erogati; verificato ed esposto la situazione degli organismi e società partecipati con rilevazione dei relativi costi e oneri comunque a carico del proprio bilancio.

Da notare infine che sia il piano originario che i successivi documenti di aggiornamento sono stati impostati secondo lo schema istruttorio allegato alla già considerata deliberazione n. 16/2012 della Sezione delle Autonomie, riguardante le linee Guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: tutti i prospetti previsti in tale schema risultano quindi inseriti e compilati con i dati richiesti.

##### 5. Fattori e cause dello squilibrio all'origine del piano: definizione dell'entità della situazione finanziaria da riequilibrare.

5.1 Secondo l'esposizione fornita dall'Ente, la situazione di squilibrio finanziario prossima al dissesto, che ha determinato in origine la necessità di ricorrere al piano di riequilibrio, non denota uno stato di insolvenza dell'Ente (i dati dei tempi medi di pagamento dei fornitori si rivelano anzi virtuosi) quanto piuttosto l'impossibilità di assicurare in bilancio le risorse necessarie per svolgere le funzioni e i servizi indispensabili di competenza. In tale condizione, inoltre, l'Ente si sarebbe trovato

non per cause imputabili alla gestione diretta, bensì per motivazioni legate, da un lato, a sopraggiunte norme restrittive statali e, dall'altro, alle disposizioni regionali in materia di finanziamento delle funzioni trasferite e delegate.

Nella ricostruzione dell'Ente il principale fattore generatore delle difficoltà strutturali della gestione finanziaria viene individuato nel non preventivato taglio dei trasferimenti erariali subito, con effetto dallo stesso esercizio 2012 in corso, in applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il criterio di ripartizione tra le varie Province delle riduzioni complessivamente previste è stato incentrato sulla commisurazione proporzionale rispetto alle spese per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE (art. 16, co. 7, d.l. n. 95/2012). Tale criterio ha penalizzato oltremodo tutte le quattro Province liguri, in quanto per esse il parametro considerato comprendeva spese a destinazione vincolata, in quanto tali incompressibili (quali quelle per il trasporto pubblico locale, la formazione e il mercato del lavoro, effettuate in virtù delle deleghe di funzioni decise dalla Regione Liguria), con un'incidenza notevolmente superiore rispetto alle Province delle altre Regioni italiane. In definitiva, quindi, la Provincia di Imperia ha subito nel 2012 una riduzione di trasferimenti statali di oltre 3,7 milioni di euro, importo addirittura superiore a quello di altre Province con popolazione decisamente più elevata nonché corrispondente ad oltre il 37 per cento della spesa effettivamente contraibile. La significativa contrazione dei trasferimenti erariali e la conseguente riduzione delle risorse disponibili, sono peraltro intervenute in corso di esercizio e a fronte di una gestione basata su un bilancio di previsione predisposto in condizioni di pareggio già con forti problematiche a causa dei tagli ai trasferimenti statali e regionali subiti negli anni precedenti.

A seguito della situazione venutasi a creare, la Provincia ha immediatamente attivato misure correttive sia sul versante dell'entrata che della spesa (anche in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193, co. 3, T.U.E.L.) ma la mancata realizzazione di quella più importante (l'alienazione di alcuni immobili di proprietà) ha determinato la chiusura dell'esercizio 2012 con una situazione di disavanzo di amministrazione.

Le evenienze sopra riportate hanno poi fortemente inciso sul mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno per il 2012, in riferimento al quale lo sforamento registrato è stato di € 4.544.000. Ciò ha rappresentato un ulteriore fattore di squilibrio in relazione all'applicazione nel 2013 delle conseguenti sanzioni finanziarie.

In questo scenario si inserisce anche l'impatto sul bilancio della Provincia degli oneri relativi all'esercizio delle diverse e importanti funzioni trasferite e delegate

dalla Regione Liguria. Nel corso degli ultimi anni, infatti, la copertura finanziaria di tali spese da parte della Regione si è progressivamente ridotta (nel piano è compreso un prospetto con le riduzioni dell'ultimo triennio) e la Provincia si è trovata nella condizione di dover far fronte con risorse proprie all'esercizio delle funzioni, al fine di garantire il mantenimento dei medesimi servizi per la collettività.

Nella descrizione della propria situazione finanziaria generale, contenuta nel piano originario, la Provincia fornisce anche evidenza dell'inesistenza di particolari anomalie con riferimento ai seguenti aspetti:

- andamento della cassa (nessun ricorso ad anticipazioni e non utilizzo di risorse a destinazione vincolata);
- residui attivi vetusti (esistenza di congruo fondo di svalutazione crediti);
- debiti fuori bilancio e passività pregresse (costituzione di apposito fondo di accantonamento);
- contabilizzazione dei servizi conto terzi;
- indebitamento (rispetto dei limiti normativi e nessun nuovo mutuo dal 2012 in poi);
- spese per personale (rispetto di tutti i limiti normativi, riduzione della spesa complessiva, riduzione dei fondi della contrattazione decentrata, riduzione della dotazione organica effettiva).

Secondo la versione originaria del piano, dunque, la situazione di squilibrio da fronteggiare già a partire dal 2013 era quantificabile nei seguenti termini:

- disavanzo di amministrazione da rendiconto 2012, per € 1.440.597,82;
- riduzione dei trasferimenti da subire nel 2013 a titolo di sanzioni per sfioramento del patto 2012, per € 4.544.000;
- debiti fuori bilancio, passività pregresse, oneri per estinzione anticipata mutui, per € 668.583,78. In particolare, i debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti al momento dell'adozione del piano e quindi da ripianare ammontano a € 353.680,03 (€ 251.822 di parte capitale e € 101.858,03 di parte corrente) e sono stati tutti segnalati dal Settore Legale in relazione a sentenze esecutive (le attestazioni richieste ai restanti Responsabili dei servizi sono state tutte negative).

5.2 La non avvenuta concretizzazione nel corso del 2013 delle misure centrali di riequilibrio previste nel piano originario, ovvero la vendita di importanti partecipazioni azionarie e di beni immobili, ha determinato un significativo aggravamento della situazione di squilibrio di partenza. Al mancato introito dei proventi delle alienazioni è, infatti, essenzialmente da imputarsi lo sfioramento anche nel 2013 dell'obiettivo del patto di stabilità per un considerevole importo, inizialmente stimato in € 7.582.000 e, quindi, la prevista applicazione nel 2014 delle

conseguenti sanzioni tra cui, in particolare, la riduzione dei trasferimenti statali in misura corrispondente alla differenza tra il risultato effettivo del saldo finanziario e l'obiettivo programmatico (articolo 7, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 oggi abrogato e articolo 31, comma 26, legge 12 novembre 2011, n. 183).

Considerati tali sviluppi, a gennaio 2014 l'Ente ha ritenuto necessario presentare il primo documento di aggiornamento del piano di riequilibrio originario al fine di ricalibrare le misure di risanamento in relazione alla nuova situazione di squilibrio così determinata:

- disavanzo di amministrazione al 31.12.2013 secondo i dati di preconsuntivo per € 5.606.258, di cui € 1.440.587 derivante dal rendiconto 2012 e € 4.165.670 dovuto alla gestione 2013 (anche in seguito alla applicazione delle sanzioni per sfioramento del Patto 2012 per € 4.544.000);
- nuovo taglio dei trasferimenti erariali da subire nel 2014 a titolo di sanzioni per sfioramento del patto di stabilità 2013, per € 7.582.000.

5.3 Le dimensioni della situazione di squilibrio finanziario da correggere con le misure del piano sono state significativamente riconsiderate nel secondo documento di aggiornamento ed integrazione approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 2 luglio 2014.

Tra i sopraggiunti elementi, in grado di influenzare in modo rilevante la procedura di riequilibrio in corso, che hanno indotto l'Ente ad adottare il nuovo provvedimento figurano infatti:

- a) l'intervenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013 e, quindi, la disponibilità dei dati definitivi della situazione di squilibrio da dover correggere col piano, sia in termini di disavanzo di amministrazione da ripianare che di entità dello sfioramento del patto di stabilità 2013;
- b) la notevole riduzione della misura delle sanzioni applicabili per lo sfioramento del patto di stabilità 2013 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1-*bis*, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

In base ai dati del rendiconto dell'esercizio 2013 il disavanzo sostanziale di amministrazione al 31.12.2013 è pari a € 5.624.372,42. L'importo è inferiore a quello atteso, segno che le misure di riequilibrio nel frattempo adottate hanno prodotto risultati già nella gestione 2013. Infatti, l'importo sopra indicato è da imputare per € 1.440.587,92 al disavanzo già esistente a fine esercizio 2012 e per i restanti € 4.183.784,50 alla gestione 2013. Se si considera, tuttavia, che su tale gestione hanno inciso le sanzioni per la violazione del patto di stabilità nel 2012 per

€ 4.544.000 si ricava che, senza tali sanzioni, la gestione 2013 avrebbe potuto già esplicitare i primi effetti positivi in termini di risanamento finanziario.

La situazione di squilibrio finanziario da fronteggiare con il piano si completa con il conteggio delle nuove sanzioni a valere sul 2014 per lo sfioramento del patto di stabilità nel 2013. A seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013 l'Amministrazione aveva verificato e certificato uno sfioramento per € 7.708.000 con conseguente previsione delle relative sanzioni di pari importo (come visto, fino all'ultima precedente versione del piano tali sanzioni erano state quantificate in € 7.582.000).

Ma, come anticipato, sotto quest'ultimo profilo si inserisce l'ulteriore elemento di novità considerato nel secondo documento di aggiornamento.

Il sopravvenuto art. 15, co. 1-bis, d.l. n. 16/2014 stabilisce infatti un limite massimo per le sanzioni applicabili alle province che hanno sfiorato il Patto nel 2013 (3 per cento delle entrate correnti). Ciò a condizione che il comparto province consegua nel suo insieme l'obiettivo di patto ad esso assegnato.

Tale condizione sembra essersi verificata. Nel secondo documento di aggiornamento viene già riportato quanto in tal senso riferito dalla stessa Corte di conti-Sezioni riunite in sede di controllo nel recente Rapporto 2014 sul Coordinamento della Finanza Pubblica (paragrafo 5). Nella nota di risposta istruttoria prodotta il 4 luglio 2014, l'Ente segnala inoltre (producendola in allegato) una recentissima nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze in cui si attesta il rispetto dell'obiettivo di comparto da parte delle province, sia pur sulla base di dati ancora provvisori.

In conseguenza dell'applicazione della norma citata il secondo documento di aggiornamento ridetermina le sanzioni per mancato rispetto del patto 2013 in € 1.551.566,67, con una notevole riduzione rispetto ai preventivati € 7.708.000.

Corrispondentemente, di minore entità risulta la situazione di squilibrio finanziario su cui interviene il piano di riequilibrio nell'ultima versione approvata, che è quindi composta dalla somma dei sopra evidenziati importi del disavanzo di amministrazione 2013, € 5.624.372,42 e delle sanzioni del Patto € 1.551.566,67, per un totale di € 7.175.938,09.

## 6. Le misure di risanamento previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale e nei due successivi documenti di aggiornamento ed integrazione.

6.1 Come già accennato, la Provincia di Imperia ha iniziato un percorso volto ad ovviare alle problematiche di bilancio che si andavano delineando già qualche tempo prima del ricorso alla procedura di riequilibrio, tant'è vero che alcune misure

adottate nel piano di riequilibrio non costituiscono altro che la conferma e la prosecuzione di azioni precedentemente attivate.

Analogo profilo di continuità può rinvenirsi anche nel collegamento tra il piano originario e i successivi documenti di aggiornamento ed integrazione. Ed invero, l'impianto complessivo delle misure adottate nel piano originario non viene successivamente modificato in modo radicale; le misure iniziali sono via via confermate o rafforzate ed eventualmente adeguate alle mutate condizioni di fatto, mentre ad esse se ne aggiungono ulteriori, nel frattempo resesi necessarie oltre che concretamente praticabili.

Ciò che essenzialmente varia e si evolve nel susseguirsi degli atti della procedura, oltre che le dimensioni della situazione di squilibrio da fronteggiare, è piuttosto la finalizzazione delle misure contemplate alle mutate esigenze di riequilibrio, come avviene specialmente nel caso del secondo documento di aggiornamento che viene adottato per articolare gli effetti delle misure in funzione di riduzione dei tempi di ripristino degli equilibri di bilancio.

Alla luce di tale premessa, il sistema delle misure predisposte dalla Provincia nell'ambito della procedura *de qua* e con la cui realizzazione l'Ente mira a conseguire gli obiettivi di riequilibrio tuttora necessari, può essere ricostruito nei termini seguenti.

6.2 Come evidenziato dallo stesso Ente negli atti adottati, l'elemento fondamentale per la complessiva sostenibilità del piano di riequilibrio è rappresentato dalla realizzazione delle prospettate vendite di partecipazioni azionarie e beni immobili per un valore totale inizialmente stimato in € 22.727.083,06.

Le alienazioni previste riguardano specificamente:

- l'intero pacchetto azionario Autostrada dei Fiori S.p.A. per un importo inizialmente stimato in € 13.208.691,84;
- l'intero pacchetto azionario Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.A. per un importo stimato inizialmente in € 756.030,00;
- immobili compresi nel Piano delle alienazioni immobiliari per un importo stimato inizialmente in € 8.717.361,22.

Occorre precisare al riguardo che, nonostante i reiterati tentativi di vendita del patrimonio mobiliare e immobiliare già esperiti, al momento dell'odierna adunanza di questa Sezione le rispettive procedure sono andate tutte deserte.

6.3 Importanti elementi di novità sono stati tuttavia prospettati nel secondo documento di aggiornamento per quanto attiene alla procedura di vendita del pacchetto azionario Autostrada dei Fiori S.p.A.. Val la pena considerare che nella fattispecie trattasi di beni almeno in astratto appetibili dal mercato in quanto negli



anni costantemente produttivi di reddito in termini di dividendi distribuiti.

Al riguardo, la Provincia di Imperia ha prodotto una relazione circostanziata del Dirigente del Settore Partecipazioni Azionarie sullo stato della procedura, indicando i nuovi elementi che dovrebbero garantirne la chiusura in tempi rapidi e, comunque, entro la fine del 2014.

I tentativi di vendita andati falliti nel 2013 (due aste pubbliche e una trattativa privata) erano tutti avvenuti al prezzo minimo di € 6,88 per azione (determinato sulla base della stima peritale di un professionista scelto nell'ambito di una rosa di esperti segnalati dal Tribunale di Imperia).

Dato l'esito infruttuoso, l'Amministrazione ha prontamente attivato le procedure per pervenire alla verifica ed aggiornamento della stima del valore delle azioni attraverso un professionista selezionato a seguito di procedura selettiva pubblica.

In esito a tale iniziativa e in conformità della nuova stima, l'Amministrazione ha quindi potuto già approvare un nuovo avviso d'asta (Determinazione Dirigenziale n. 402 del 23 giugno 2014) con un prezzo di base notevolmente ridotto (€ 5,10 per azione). Viene in proposito sottolineato che, dopo i tentativi di vendita falliti, l'Amministrazione aveva già ricevuto due manifestazioni di interesse all'acquisto, in entrambi i casi ad un prezzo non superiore a € 5,20 ad azione. Il primo esperimento d'asta è previsto per il giorno 29 luglio 2014 mentre il secondo, eventuale, è fissato per il 9 settembre 2014.

Ciò che, inoltre, è preminente rilevare è che, col secondo documento di aggiornamento, l'entrata attesa dalla vendita del pacchetto azionario Autostrada dei Fiori S.p.A., prevista per il 2014 e stimata da ultimo in € 9.791.236,80, consente di evitare un nuovo sfioramento del patto di stabilità nel 2014 e viene interamente destinata alla copertura della complessiva situazione di squilibrio che, come visto, nello stesso documento è stata rideterminata nell'importo di € 7.175.938,09 del disavanzo di amministrazione previsto a fine 2014.

Tale possibilità è oggi consentita in base alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/2013 in cui viene affermato che, in deroga agli ordinari limiti legislativi in materia di risorse destinabili alla copertura di disavanzi di parte corrente e similmente a quanto avviene per gli enti in condizioni di dissesto finanziario ex art. 255 T.U.E.L., gli enti che accedono alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243-bis T.U.E.L. con ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter T.U.E.L. possono destinare interamente i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili al finanziamento indistinto della massa passiva complessiva. Tale principio è poi pacificamente ritenuto estensibile ai casi di accesso alla procedura di riequilibrio

senza ricorso al menzionato fondo di rotazione (cfr. delibera n. 545/2013 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia).

In definitiva dunque, secondo il nuovo schema presentato dall'Ente, la realizzazione della vendita azionaria consentirebbe di assorbire la situazione di squilibrio finanziario in un'unica soluzione nell'esercizio 2014, cioè, tra l'altro, entro la fine della consiliazione (aprile 2015) come auspicato dalle Linee guida della Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n. 16/2012.

6.4 Analoghe iniziative di accelerazione non sono state invece segnalate riguardo alle altre alienazioni previste nel piano.

Per quanto concerne quella relativa al pacchetto azionario Autostrade Albenga-Garessio-Ceva S.p.A., l'importo di € 756.030, stimato da professionista individuato tra i consulenti contabili del Tribunale di Imperia, è previsto in entrata per l'esercizio 2015.

Con riferimento alle alienazioni immobiliari, l'Ente ha prodotto in sede di contraddittorio le deliberazioni di Giunta n. 112 e n. 145 del 2014 relative al Piano 2014 delle alienazioni e/o valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In tale Piano l'elenco degli immobili ritenuti suscettibili di alienazione in base all'analogo Piano del 2013 (considerato in sede di formulazione del piano di riequilibrio originario) viene integrato con gli ulteriori immobili individuati in sede di approvazione del primo documento di aggiornamento del piano di riequilibrio. Si tratta di beni di varia natura per la vendita dei quali è stato dato incarico al Dirigente del Settore Patrimonio di procedere (ove non già avvenuto) alle aste pubbliche e, in caso di aste andate deserte per due volte, di ricorrere alle agenzie immobiliari presenti sul territorio a costo zero per l'Amministrazione e provvigione a carico degli eventuali acquirenti.

In conformità ai dati del bilancio pluriennale 2014-2016 in corso di approvazione, nel piano di riequilibrio la previsione dei proventi delle vendite immobiliari è ripartita tra l'esercizio 2015 (€ 3.256.500) e l'esercizio 2016 (€ 5.463.361).

Come risulta dall'apposito prospetto relativo alle previsioni in conto capitale per il triennio 2014-2016 (allegato E del secondo documento di aggiornamento), le operazioni di vendita qui considerate si rivelano indispensabili per il rispetto del patto di stabilità negli anni 2015 e 2016 in base agli attuali obiettivi programmatici.

6.5 Per tutti i debiti fuori bilancio ancora da ripianare, elencati nel piano di riequilibrio originario, nel medesimo era prevista la copertura finanziaria a carico dell'esercizio 2013 utilizzando, per quelli di parte capitale (€ 251.822), l'avanzo di

amministrazione disponibile per spese di investimento (€ 227.811,68) e quello vincolato (€ 24.010,32), e, per quelli di parte corrente (€ 101.858,03), l'accantonamento in un fondo per la copertura di passività potenziali e contenzioso (nel quale trovano altresì copertura le altre passività potenziali segnalate dai responsabili di servizio). Per tale ragione l'esigenza di copertura di debiti fuori bilancio non si ripresenta nell'ambito dei successivi documenti di aggiornamento ed integrazione, né si rivela necessario un piano di rateizzazione dei relativi pagamenti concordato con i creditori.

6.6 Per quanto riguarda le altre misure di riequilibrio finanziario adottate dalla Provincia di Imperia, si tratta di interventi diretti sia ad incrementare le entrate che a razionalizzare e ridurre le spese.

Per ciascuna di esse l'Ente quantifica ed evidenzia la ricaduta degli effetti finanziari sui vari esercizi della durata del piano attraverso un raffronto con i corrispondenti dati del bilancio di previsione 2013, fornendo in appositi prospetti la relativa rappresentazione schematica (in particolare tabelle A e B allegate al primo documento di aggiornamento).

Considerata la copertura dell'intero disavanzo di amministrazione prevista con l'esercizio 2014 grazie alla menzionata vendita azionaria, nell'ultima impostazione del piano fornita dall'Ente queste ulteriori misure gestionali di risanamento conservano valenza in quanto necessarie a rafforzare la stabilità degli equilibri di bilancio anche negli esercizi successivi.

6.7 Sul versante delle entrate, l'Ente ha, in particolare, provveduto a:

- confermare anche per l'esercizio 2013 l'applicazione delle misure massime di aliquote e tariffe dei tributi e imposte provinciali (deliberazione di Giunta n. 156 del 20 giugno 2013);
- adeguare le tariffe dell'unico servizio a domanda individuale affinché sia garantito un tasso di copertura dei costi di gestione non inferiore al 36 per cento (deliberazione di Giunta n. 157 del 20 giugno 2013);
- incrementare le somme previste a copertura delle spese di istruttoria e sopralluogo inerenti alle pratiche in materia di ambiente, urbanistica e difesa del suolo.

Al fine di compensare, sia pur in parte, la riduzione di risorse correnti assegnate alla Provincia per lo svolgimento delle funzioni trasferite o delegate, la Regione, in collaborazione con gli uffici dell'Ente ha elaborato la possibilità di inserire la spesa per personale provinciale addetto alle funzioni regionali in materia di

turismo, formazione professionale e mercato del lavoro (e, in alcuni casi, anche spese di funzionamento) in progetti specifici finanziati con risorse a destinazione vincolata (in particolare con fondi comunitari). Tale soluzione operativa risulta attuata per ora solo per l'esercizio 2013 in cui ha consentito, appunto, un finanziamento specifico aggiuntivo soprattutto per le spese di personale.

La Regione ha altresì confermato per il 2013 (€ 1.039.000) e per il 2014 (€ 683.000) il trasferimento di risorse per la copertura delle spese di personale e funzionamento necessarie all'espletamento di funzione in materia di turismo.

6.8 Le politiche di revisione della spesa corrente programmate nel piano di riequilibrio si incentrano su una pluralità di interventi specifici principalmente volti a ridurre la spesa di personale, razionalizzare le spese di funzionamento, contenere i costi per l'erogazione dei servizi, riconsiderare la partecipazione in società e altri organismi.

Più in dettaglio, per quanto riguarda il personale dipendente, diverse sono le operazioni da cui si attendono risparmi di spesa.

Tra le principali figura il blocco assoluto del *turn over* in caso di cessazione dal servizio di dipendenti, per pensionamento o altri motivi, oltre alla cessazione di tutti i comandi in entrata. Il piano propone le tabelle che espongono la riduzione di spesa che la misura comporta già nel 2013 nonché le economie stimate per tutto la durata del piano derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età.

In tema, il primo documento di aggiornamento ha altresì introdotto il ricorso all'applicazione (peraltro già deliberata con provvedimento di Giunta n. 325 del 30 dicembre 2012) del prepensionamento dei dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi in vigore prima della cd. "riforma Fornero". L'operazione, prevista dall'art. 2, co. 11, lett. a), d.l. n. 95/2012 ed estesa agli enti locali dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 31 ottobre 2013, n. 125, secondo le previsioni dell'Ente comporterà nel triennio 2014-2016 il collocamento a riposo di n. 40 unità di personale.

Ulteriori risparmi di spesa sono ricollegabili ad altre misure riguardanti: la contrattazione decentrata, sia del personale del comparto sia della dirigenza; le spese di missione dei dipendenti; la mancata sostituzione di un dirigente dimissionario e di altro dirigente la cui cessazione è prevista per il 2014; la non attribuzione dell'incarico di Direttore generale; la riorganizzazione delle gestioni dell'ATO Rifiuti, con assunzione della spesa del personale provinciale a carico dei Comuni, e dell'ATO Idrico, con finanziamento delle spese di personale mediante i

proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato; le economie realizzabili nei buoni pasto per effetto della rinuncia da parte dei dirigenti.

Il piano prevede il proseguimento di un processo di riorganizzazione interna già avviato con l'adozione di vari interventi specifici, in grado di creare i presupposti per un'ulteriore razionalizzazione dei costi del personale. Al di là dell'incidenza puntuale dei singoli interventi, infatti, l'effetto complessivo che si vuol conseguire con la riorganizzazione è il mantenimento degli standard di servizio con dotazione organica ridotta e, ove possibile, senza il ricorso a strutture esterne.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, il piano prevede interventi in senso riduttivo della spesa per consumi (combustibile da riscaldamento, quotidiani, automezzi, eccetera), per utenze varie, per la pulizia dei locali, per la progettazione esterne (azzerate), per incarichi di studio e consulenza. Le spese per gli organi istituzionali diminuiscono per effetto del mantenimento in tutti gli esercizi della riduzione operata a titolo di sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità e di quella volontaria di alcuni componenti della Giunta. Altre misure attengono alla riorganizzazione e razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi adibiti ad uffici o altro.

Le difficoltà finanziarie dell'Ente hanno anche determinato misure riguardanti i servizi alla collettività, specialmente nei campi del trasporto pubblico locale, della manutenzione stradale e delle scuole. Il piano di riequilibrio prevede quindi: l'azzeramento della quota di partecipazione della Provincia alla società Riviera Trasporti S.p.A; la riduzione delle spese per manutenzione ordinaria delle strade, lo sgombero neve, lo sfalcio d'erba, eccetera; la riduzione delle spese a favore degli istituti scolastici e per la gestione del Polo Universitario attraverso la società SPUI; altri interventi minori.

Circa i rapporti con organismi associativi, il piano indica l'azzeramento di tutte le quote associative (per quella dell'UPI con decorrenza dal 2014).

Il comparto delle società partecipate viene interessato da un programma di razionalizzazione comprendente la dismissione di quote detenute (in particolare, oltre alle importanti alienazioni già trattate sopra, quelle relative alle società Centro Provinciale di Formazione Professionale S.r.l., A.R.R.E.D. S.p.A., Rete Fidi Liguria) e la messa in liquidazione di società che hanno raggiunto l'oggetto sociale (ciò vale per le società Alpi Liguri Sviluppo e Turismo S.r.l., Villa Magnolie S.p.A., S.P.E.I. S.r.l., G.A.L. Sviluppo delle Valli del Ponente S.r.l.).

Il Consiglio Provinciale, infine, ha deliberato di proporre alle assemblee dei soci delle società partecipate la riduzione del 50 per cento delle indennità riconosciute agli amministratori e ai componenti dei consigli di amministrazione di nomina dell'Ente.

Con riferimento all'insieme delle suddette misure di riequilibrio, è interessante rilevare i dati indicati nel piano (tabella a pag. 21 del secondo documento di aggiornamento) relativi agli effetti stimati per tutta la durata della procedura in termini di riduzione della spesa corrente depurata della quota vincolata. Si nota infatti che tale spesa progressivamente cala da € 22.181.791,55 nel rendiconto 2012 a € 17.936.138,99 nel rendiconto 2013, poi a € 17.817.815,88 nelle stime per il 2014 fino a € 15.461.163,56 nelle previsioni del 2022.

#### 7. I pareri dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente.

L'organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Imperia ha formulato parere favorevole su tutti i documenti relativi alla procedura di riequilibrio esaminati in questa sede.

Nel parere redatto sull'originario piano di riequilibrio finanziario, il Collegio dei revisori ha confermato i termini finanziari della situazione di pre-dissesto dell'Ente e ha sostanzialmente preso atto della indifferibilità del ricorso alla procedura di riequilibrio.

Traendo spunto dall'analisi delle cause dello squilibrio, l'organo di revisione ha poi esortato l'Ente a riservare un maggiore impegno nelle azioni rispettivamente volte a: implementare il sistema dei controlli interni, specialmente quelli sulla efficacia ed efficienza della gestione, anche nell'ottica di intervenire sulla elevata rigidità della spesa corrente; accelerare le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare; aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale in direzione di una riduzione della spesa complessiva; istituire un bilancio consolidato comprensivo dei conti della Provincia e degli organismi partecipati, in linea con le recenti disposizioni normative.

Il Collegio dei revisori dà atto che il piano di riequilibrio finanziario tiene conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio accertate. Rileva che le misure di risanamento previste sono fondamentalmente legate alla dismissione del patrimonio immobiliare e delle società partecipate, alla riduzione della spesa del personale e della spesa corrente complessiva. L'attendibilità e veridicità del piano sono quindi considerate direttamente collegabili con le azioni volte al monitoraggio puntuale dell'evoluzione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali, nonché all'impulso e verifica dell'attuazione dei piani di dismissione immobiliare ed azionaria.

Il Collegio ha, infine, ritenuto prudenzialmente corretto il valore dei residui mantenuti in bilancio dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2012, anche in considerazione dell'attività di revisione straordinaria posta in essere

dall'Amministrazione.

Quanto ai due successivi documenti di aggiornamento ed integrazione del piano originario, l'organo di revisione nei propri pareri ha verificato e confermato i dati finanziari in tali documenti esposti e ha dato atto, offrendone una precisa ricostruzione, delle ulteriori misure di risanamento adottate. In entrambi i casi, ha confermato la necessità degli adeguamenti operati alla luce dei sopravvenuti elementi di novità rilevanti per la procedura di riequilibrio.

#### 8. La relazione finale della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Come già anticipato, la Commissione ministeriale di cui all'art. 155 T.U.E.L. ha compiuto la necessaria istruttoria solo sul piano di riequilibrio finanziario originario, approvato con deliberazione consiliare n. 24/2013, che costituisce pertanto l'oggetto esclusivo della relazione finale trasmessa a questa Sezione. Non ha invece esaminato né si è espressa sul primo documento di aggiornamento e integrazione del piano, tuttavia menzionato in relazione al solo scopo di evidenziarne la mera trasmissione in allegato. Per l'estrema ristrettezza dei tempi, infine, non è stata obiettivamente in condizione di prendere in esame il secondo documento di aggiornamento e integrazione del piano, adottato e presentato dall'Ente pochi giorni prima della decisione di questa Sezione.

La relazione trasmessa, redatta tenendo conto delle Linee guida di cui alla deliberazione n. 16/2012 della Sezione delle Autonomie, si apre con una parte introduttiva e con l'esposizione di alcune verifiche preliminari compiute dalla Commissione. Il corpo della relazione è articolato in due sezioni, rispettivamente riferite ai fattori e cause dello squilibrio nonché al risanamento dello stesso, ed è seguito da un breve paragrafo per le considerazioni conclusive. Nel redigere la relazione sono stati considerati anche gli ulteriori elementi e documenti forniti dalla Provincia in riscontro ad una richiesta istruttoria formulata dalla Commissione con nota del 5 novembre 2013.

Quanto al contenuto della relazione, già si è trattato (precedente punto 3.2) della questione relativa al rispetto del termine perentorio previsto dalla legge per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. I pochi altri aspetti problematici o di criticità che emergono dalla stessa consistono sostanzialmente nella rilevata bassa capacità di riscossione di specifiche entrate dell'Ente e nelle difficoltà riscontrate nella capacità di realizzo o smaltimento dei residui di alcuni titoli dell'entrata e della spesa.

In ogni caso, le conclusioni cui perviene la relazione sono circoscritte nella dichiarazione secondo cui *"..il rispetto dei termini di legge ha imposto a questa*

*Commissione istruttoria di un piano che di fatto risulta essere stato 'superato' dall'ulteriore riformulazione dello stesso da parte dell'ente nonché dal sopravvenire di disposizioni di legge che avrebbero sostanzialmente avuto forte incidenza nella predisposizione di un diverso piano di riequilibrio finanziario."*

9. La valutazione della Sezione in ordine alla congruenza del piano ai fini del riequilibrio.

9.1 Come affermato nella già menzionata deliberazione n. 16/2012 della Sezione delle Autonomie, presupposto indefettibile per la positiva valutazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale è che si possa constatare l'adeguamento dell'ente al complesso delle regole di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle vigenti norme applicabili agli enti locali, quali, ad esempio, quelle relative al rispetto del patto di stabilità interno, ai vincoli e agli obblighi di riduzione per la spesa di personale, al tema delle società partecipate, ai limiti all'indebitamento, eccetera. Se al momento dell'avvio della procedura la situazione dell'ente non risulta allineata a tali prescrizioni è necessario che il piano contenga rimedi atti a consentirne il rispetto durante il periodo di attuazione del programma di risanamento.

Al riguardo, la Sezione ha potuto accertare la sostanziale sussistenza di tale presupposto. Quanto alla spesa per il personale, risulta dal piano e anche da una specifica nota del competente dirigente allegata alla risposta istruttoria del 4 luglio 2014, che l'Ente è in linea con tutti i limiti fissati dalle varie norme attualmente vigenti e prevede altresì, nello sviluppo del piano, di proseguire nel percorso di riduzione della spesa di personale in generale oltre che, specificamente, degli oneri della contrattazione decentrata, della consistenza della dotazione organica, del numero degli incarichi a contratto. I limiti all'indebitamento sono stati costantemente osservati mentre, per il futuro, non è prevista la contrazione di nuovi mutui o prestiti. Nel piano viene data dimostrazione del rispetto di varie norme relative al contenimento di specifiche tipologie di spesa, tra cui quella relativa agli automezzi, alla formazione del personale, alle missioni del personale dipendente. Con deliberazioni consiliari n. 47 del 2009 e n. 94 del 2010 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 27 e seguenti, legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponendo il mantenimento della partecipazione in quelle società per cui sono stati rinvenuti i presupposti richiesti dalla normativa esistente in materia. Presso ciascuna società l'Ente garantisce altresì, mediante verifica periodica, il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riduzione delle spese del personale e degli organi di amministrazione (limiti ai compensi degli amministratori, limiti numerici per la composizione degli organi



amministrativi, eccetera). Quanto al patto di stabilità interno, se per un verso la mancata osservanza negli esercizi 2012 e 2013 costituisce uno dei principali fattori dello squilibrio dell'Ente in relazione all'entità delle sanzioni che ne sono conseguite, per altro verso si constata che il piano è costruito in funzione del rispetto degli obiettivi per l'anno 2014 oltre che per tutto il triennio 2014-2016 (salvi i necessari approfondimenti che saranno svolti in merito alle modalità con cui il conseguimento degli obiettivi viene ottenuto).

9.2 Per poter apprezzare l'adeguatezza del piano rispetto alle necessità di risanamento, occorre muovere dalla verifica della corretta rilevazione dei fattori di criticità finanziaria e dell'esatta e veritiera quantificazione della situazione di squilibrio di partenza la quale, come visto sopra, secondo la rappresentazione più aggiornata (ovvero quelle evidenziate nel secondo documento di aggiornamento del piano), è stata nel complesso rideterminata in € 7.175.938,09.

Al riguardo, premesso che può effettivamente ritenersi acquisita la riduzione delle sanzioni applicabili alla Provincia di Imperia per il mancato conseguimento del patto di stabilità interno nel 2013, in merito alla reale dimensione del disavanzo di amministrazione da ripianare l'indagine valutativa è diretta, tra l'altro, a far emergere l'eventuale presenza nella gestione di oneri latenti non considerati nel piano, avendo in considerazione fenomeni quali: rinvio di contabilizzazione ad esercizi successivi; debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento; presenza di residui attivi vetusti; disallineamento nelle partite di giro e nei fondi vincolati; situazioni critiche delle società partecipate in corso di emersione; contenzioso.

In proposito, oltre alle evidenze rilevabili dal piano, soccorrono anche le risultanze della fase istruttoria compiuta dalla Commissione di cui all'art. 155 T.U.E.L., riportate nella relazione finale.

Si ricava così che l'Ente ha compiuto, attraverso il coinvolgimento dei dirigenti responsabili dei servizi, la prescritta revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi, al termine della quale sono stati individuati gli importi esatti dei residui da mantenere nonché le ragioni del mantenimento. L'Ente ha quindi fornito l'elenco delle determinazioni dirigenziali di riaccertamento residui, un prospetto riepilogativo dei residui stralciati e l'elenco di quelli conservati con attestazione del responsabile finanziario corredata dalla relazione dell'organo di revisione. Circa la presenza di residui attivi dei titoli I e III con anzianità risalente, viene debitamente documentata la costituzione in bilancio del fondo di svalutazione crediti al quale sono imputati accantonamenti in misura anche superiore a quella stabilita dall'art. 6, co. 17, d.l. n. 95/2012.

Di una puntuale opera di ricognizione viene fornito dettaglio anche con riguardo



ai debiti fuori bilancio da ripianare, alle passività potenziali stimate e, infine, allo stato del contenzioso in essere. Emerge in particolare che i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e le ulteriori passività potenziali non attengono ad acquisizione di beni e servizi e, pertanto, non denotano specifiche disfunzioni procedurali e organizzative nelle procedure di spesa. Al riguardo, la copertura delle poste passive emerse è contemplata dal piano originario attraverso corrispondenti accantonamenti nel bilancio 2013 per cui, a rigore, nell'ultima versione del piano (del 2014) non sussiste più la necessità del relativo assorbimento.

Il piano di riequilibrio contiene, inoltre, una completa e dettagliata illustrazione della situazione economico-finanziaria di società ed organismi partecipati e degli oneri della relativa gestione a carico del bilancio dell'Ente. Pur non esistendo forme di consolidamento dei conti, viene comunque prodotto un prospetto relativo alle partite creditorie e debitorie aperte tra Provincia e società partecipate dal quale non emergono anomalie.

Su tutti i punti di cui sopra, pertanto, e sugli altri considerati dalla relazione finale della Commissione ministeriale, non si riscontrano elementi di particolare criticità. Di conseguenza, nessuna riserva può essere mossa circa la quantificazione dello squilibrio finanziario operata dalla Provincia di Imperia nel piano esaminato.

9.3 A fronte della considerata situazione deficitaria, la congruenza del piano messo a punto dalla Provincia ai fini del riequilibrio è anzitutto da valutare sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità del complesso delle misure predisposte rispetto alle esigenze di rientro.

A questo riguardo si constata che la totale copertura a fine 2014 del disavanzo di amministrazione accumulato e il sostanziale ripristino delle condizioni di equilibrio di bilancio, prospettati nel secondo documento di aggiornamento del piano, sono rappresentati nelle tabelle, ivi inserite (pag. 11 e ss.), relative alla costruzione degli equilibri di parte corrente e di parte capitale in tutti gli esercizi interessati dalla durata del piano (cioè fino al 2022). Da tali tabelle si evince altresì che il buon esito dei rimedi proposti consentirebbe precauzionalmente anche un margine positivo di risorse disponibili negli esercizi successivi al 2014 assegnando quindi agli equilibri finanziari un sufficiente grado di stabilità.

Ciò detto, va rilevato, anche in base all'analisi dei vari prospetti riepilogativi delle misure di risanamento inseriti nei documenti esaminati, che il successo del piano di riequilibrio della Provincia di Imperia nel suo complesso, cioè la sua sostenibilità, è inscindibilmente legato alla realizzazione delle importanti alienazioni patrimoniali ivi contemplate. Si tratta, soprattutto, di quella relativa al pacchetto azionario Autostrada dei Fiori S.p.A., prevista per il 2014, in quanto indispensabile

ad evitare l'inosservanza del patto di stabilità nel 2014 nonché il protrarsi negli esercizi successivi della situazione di disavanzo da ripianare, per di più aggravata dal peso delle sanzioni finanziarie conseguenti allo sfioramento degli obiettivi di patto. Anche le vendite del pacchetto di azioni Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. e degli immobili complessivamente individuati nell'accennato piano di alienazione e valorizzazione, ripartite negli anni 2015 e 2016, rivestono elevata importanza in quanto analogamente necessarie negli stessi esercizi al raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di stabilità attualmente determinabili e, quindi, necessarie ad evitare il rischio potenziale che le sanzioni conseguenti al non rispetto del patto possano far ricadere l'Ente in condizioni di squilibrio finanziario strutturale. Le restanti misure di riequilibrio, volte da un lato all'incremento di alcune entrate e dall'altro alla riduzione delle spese e in parte già attivate, conservano comunque una loro rilevanza in quanto indubbiamente idonee a garantire che gli equilibri finanziari ripristinati con le alienazioni mantengano il richiesto carattere stabile e duraturo.

9.4 Alle considerazioni sopra svolte si collega l'altro profilo essenziale ai fini della valutazione della congruenza del piano, vale a dire quello della attendibilità e realizzabilità delle misure proposte dall'Ente per il superamento della situazione di criticità.

A questo riguardo, il principale oggetto di osservazione non può che essere la misura dell'alienazione del pacchetto azionario Autostrada dei Fiori S.p.A., elevata dall'ultima versione del piano di riequilibrio al rango di operazione fulcro da cui dipendono le probabilità di riuscita del salvataggio finanziario dell'Ente.

In proposito la Sezione ritiene che le azioni intraprese dall'Amministrazione provinciale subito dopo i tentativi di vendita falliti e descritte nella più sopra menzionata relazione dirigenziale, siano idonee a conferire all'operazione maggiori possibilità di realizzazione e a consentire una più congrua determinazione delle introiti da essa ricavabili. In favore di tale conclusione si rileva che nella già indetta nuova procedura di gara il prezzo posto a base d'asta è significativamente ridotto rispetto a quello delle procedure andate deserte ed è in linea con quello indicato in due manifestazioni di interesse all'acquisto che l'Amministrazione asserisce di aver ricevuto nel frattempo. Tale circostanza induce a considerare ancor più facilmente collocabili sul mercato le azioni in questione, in relazione alla loro maggiore redditività in termini di dividendi distribuiti ai soci. Attendibili appaiono inoltre anche i tempi ristretti entro cui l'Ente confida di chiudere la vendita (entro il 2014) visto che, grazie all'iniziativa dell'Amministrazione, il primo esperimento d'asta è fissato per il 29 luglio del corrente anno e il secondo (eventuale) è previsto per il prossimo 9 settembre. La Sezione esprime, invece, riserve sull'ipotesi non risultante

ufficialmente dal secondo documento di aggiornamento del piano ma adombrata dall'Amministrazione nel corso della discussione in Consiglio provinciale per l'approvazione dello stesso, di procedere alla vendita delle azioni per trattativa privata nel caso i due esperimenti d'asta andassero deserti: tale soluzione, infatti, non appare conforme alle norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Maggiore incertezza la Sezione rinviene, invece, in ordine all'attuazione delle alienazioni delle azioni Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. e degli immobili di proprietà della Provincia compresi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previste nel 2015 e nel 2016 dopo l'esito negativo dei tentativi di vendita finora praticati. A questi non è infatti seguita un'attività dell'Amministrazione volta a creare condizioni di maggiore realizzabilità delle operazioni. Specialmente per le ipotizzate vendite immobiliari, anche se in adunanza pubblica i rappresentanti dell'Ente hanno precisato di aver nel frattempo effettuato opere di miglioria su alcuni cespiti per favorirne la vendita, emerge l'opportunità di pervenire ad una nuova perizia di stima degli immobili, per adeguarla al mutato contesto del mercato di riferimento, oggi in forte crisi di domanda, e quindi per ricalibrare l'importo da utilizzare quale base d'asta. Per entrambe le procedure di vendita, quindi, sussistono perplessità quanto meno sotto i profili dell'effettivo importo degli introiti incamerabili e dei relativi tempi di conclusione.

Quanto alle altre misure, per quelle che agiscono sul fronte delle entrate la Sezione considera con favore la accertata buona capacità di riscossione delle entrate iscritte in bilancio, non incrinata dai dati meno positivi dell'attività di recupero della evasione tributaria in merito ai quali l'Ente ha specificato che le possibilità di intervento diretto sono piuttosto limitate visto che le Province in genere dispongono di scarsi strumenti di informazione e l'attività di incasso e recupero è, nella maggior parte dei casi, deputata ad altri soggetti (relazione finale della Commissione ministeriale, pag. 11). In sede di risposta istruttoria alla Commissione ministeriale, inoltre, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine agli aumenti previsti nel piano per alcuni titoli di entrata.

Per i numerosi interventi nel campo della spesa, l'attendibilità dei risparmi riportati analiticamente in appositi prospetti per ciascun esercizio interessato dal piano può essere nel complesso valutata positivamente dalla Sezione a seguito dei primi risultati generali desumibili dal rendiconto dell'esercizio 2013 che attestano, come visto sopra, una forte riduzione della spesa corrente al netto delle quote a destinazione vincolata rispetto ai dati del rendiconto 2012 (tabella a pag. 21 del secondo documento di aggiornamento). Per talune misure, ad esempio quella relativa al pensionamento anticipato di personale, la Sezione tiene in considerazione



anche la prudenza osservata nelle stime dei relativi risparmi.

In generale costituisce elemento di affidabilità il fatto che, come accaduto per il piano di riequilibrio originario, anche per l'ultima versione conseguente al secondo documento di aggiornamento i dati del piano trovano corrispondenza con le previsioni contenute nello schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 e in quello del bilancio pluriennale 2014-2016 già approvati dalla Giunta provinciale e sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale.

9.5 Per completare il quadro degli elementi da considerare rilevanti ai fini della valutazione di pertinenza della Sezione, occorre evidenziare alcuni aspetti della gestione finanziaria dell'Ente che integrano lo scenario di fondo su cui le prefate azioni di risanamento sono destinate ad operare.

Anzitutto occorre tener conto che l'Ente, pur necessitato a ricorrere alla procedura di riequilibrio, non presenta ancora rischi di insolvenza.

L'Ente presenta da sempre un fondo di cassa consistente e una regolarità nei flussi mensili positivi dovuti alle principali entrate tributarie, cosicché non ha mai dovuto ricorrere né ad anticipazioni di cassa né all'utilizzo della quota di risorse a destinazione vincolata. Il perpetrarsi della situazione di squilibrio finanziario potrebbe comunque incrinare anche l'andamento della cassa, soprattutto a partire dal momento in cui verranno applicate le riduzioni dei trasferimenti erariali a titolo di sanzioni per la violazione del patto di stabilità nel 2013. In proposito, al fine di evitare di ritrovarsi in situazione di difficoltà di cassa, l'Ente ha presentato istanza (ancora in attesa di riscontro) al competente Ministero affinché il recupero di tali sanzioni possa avvenire mensilmente a valere sui riversamenti dell'imposta sulle assicurazioni RCT auto.

Anche in base alle tabelle dei parametri di deficitarietà strutturale allegate ai rendiconti degli esercizi 2012 e 2013, l'Ente non risulta essere strutturalmente deficitario. A questo proposito, anzi, il piano di riequilibrio, anche nell'ultima versione, non manca di sottolineare che la situazione finanziaria dell'Ente è stata compromessa dalle pesanti sanzioni derivante dallo sfioramento dell'obiettivo del patto di stabilità nel 2012 e nel 2013, al netto delle quali i bilanci annuali dell'Ente stesso già garantirebbero la tenuta degli equilibri finanziari. A pagina 5 del secondo documento di aggiornamento viene data dimostrazione del fatto che, senza le voci di disavanzo corrispondenti alle evidenziate sanzioni da violazione del patto, il rendiconto dell'esercizio 2013 si sarebbe chiuso con un avanzo di amministrazione di € 360.215,50.

In senso favorevole alle prospettive di riequilibrio si pone, infine, lo stato dell'indebitamento dell'Ente. Per quanto nel secondo documento di aggiornamento



non sia più contemplata la misura dell'estinzione anticipata del debito prevista nel piano originario, non essendo ipotizzato ulteriore ricorso a mutui o prestiti, gli oneri di ammortamento del debito si riducono comunque notevolmente nel decennio interessato dal piano, per effetto della scadenza prevista per molti mutui.

#### 10. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, questa Sezione ritiene che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia, così come risulta rimodulato a seguito dei documenti di aggiornamento ed integrazione della versione originaria, sia da valutare congruo ai fini del riequilibrio, in quanto determina esattamente i fattori e l'entità della situazione di squilibrio finanziario in cui versa l'Ente e prevede misure idonee e sufficienti ad assicurare in prospettiva il necessario risanamento finanziario.

Il Collegio ha la consapevolezza che il buon esito del piano è in massima parte legato alla vendita nel corrente anno del pacchetto azionario Autostrada dei Fiori S.p.A., la quale consente non solo di acquisire le risorse sufficienti a riassorbire lo squilibrio esistente già a fine esercizio 2014 ma anche di evitare nello stesso anno lo sfioramento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità e il conseguente aggravarsi dello squilibrio nel 2015 a causa dell'applicazione delle previste sanzioni. Il Collegio ritiene, tuttavia, che il naturale margine di aleatorietà che ancora residua sull'effettiva realizzabilità dell'operazione non possa di per sé fondare un giudizio di diniego del piano esaminato, tenuto conto delle riferite novità introdotte nella procedura di vendita su cui si è impegnata l'Amministrazione dell'Ente per conferire alla stessa maggiori probabilità di riuscita. L'operazione di vendita, inoltre, è prevista in tempi rapidi, appunto entro il 2014, per cui l'eventuale mancato successo della stessa sarà preso in considerazione dalla Sezione in sede di controllo sull'attuazione del piano di cui all'art. 243-*quater*, co. 6, T.U.E.L. ancora nella fase iniziale dello stesso e perciò in tempo per adottare, all'occorrenza, una pronuncia ai sensi del comma 7 dell'articolo 243-*quater* T.U.E.L. intesa ad impedire un inutile trascinarsi dello squilibrio verso una situazione di dissesto e il ricorso tardivo alle soluzioni necessarie per affrontare tale evenienza.

Analoghe considerazioni la Sezione svolge in relazione alle altre importanti alienazioni azionarie ed immobiliari previste nel piano dai cui introiti dipende, secondo le proiezioni dell'Ente, il rispetto del patto di stabilità nel 2015 e nel 2016. In questo caso, l'incertezza della positiva conclusione delle vendite e, quindi, le perplessità circa l'attendibilità delle misure, appare assai maggiore, specialmente per quanto riguarda i beni immobiliari vista la crisi del mercato di riferimento e l'assenza

di una nuova perizia di stima. Il Collegio non rinviene in ciò un motivo di per sé sufficiente per una pronuncia di diniego. Al riguardo, muovendo dal dato per cui il rispetto del patto nel triennio di riferimento è comunque previsto dal piano in conformità alla normativa esistente, il Collegio considera anche che, allo stato non è dato sapere se gli obiettivi programmatici del patto per il 2015 e il 2016 rimarranno tali o se, sulla base dell'intervento del legislatore nazionale che può ragionevolmente attendersi, saranno ricalibrati magari in senso "migliorativo", né è dato conoscere la configurazione e la percorribilità dei meccanismi previsti dalla normativa vigente per attenuare la rigidità delle regole sul patto (patto orizzontale e verticale, nazionale o regionale). Rimane poi salva anche con riferimento agli esiti di tale operazione la possibilità per la Sezione di trarre le necessarie conseguenze in sede di monitoraggio dell'attuazione del piano, eventualmente emettendo apposita pronuncia. In ogni caso, l'Ente dovrà impegnarsi nella solerte realizzazione delle altre misure previste dal piano e incidenti sia sulle entrate che sulle spese, onde evitare che, per il potenziale sfioramento del patto di stabilità come conseguenza delle mancate alienazioni, l'applicazione delle relative sanzioni assuma dimensioni tali da rigettare l'Ente stesso in situazione di squilibrio strutturale.

Occorre ancora ribadire la necessità che l'Ente, anche nel caso che la situazione di squilibrio sia effettivamente sanata già a fine 2014 per effetto della vendita azionaria, prosegua con uguale rigore sulla strada della realizzazione delle altre misure di risanamento approvate al fine di garantire stabili condizioni di equilibrio finanziario anche negli esercizi successivi.

Al riguardo, la Sezione assegna particolare importanza al compito di vigilanza che le compete in ordine all'esecuzione del piano e per il quale potrà avvalersi delle relazioni elaborate dall'organo di revisione economico-finanziaria. Al fine di verificare la realizzazione delle azioni deliberate e il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti nel piano, nella fase di monitoraggio questa Corte potrà utilizzare le tabelle allegate al piano e contenenti la proiezione degli effetti finanziari delle singole misure come base di riferimento per la valutazione della efficacia delle misure stesse.

Posto che il piano di riequilibrio della Provincia, anche nell'ultima versione derivante dal secondo documento di aggiornamento recentemente presentato, è stato predisposto a normativa vigente e sulla base dei dati disponibili alla data di elaborazione, la suddetta fase del monitoraggio potrà rappresentare la sede anche per la valutazione dei riflessi sulla finanza dell'Ente che è possibile attendersi dai provvedimenti attuativi di recenti disposizioni legislative. Il riferimento è, in particolare, alla legge 7 aprile 2014, n. 56 relativa al riassetto istituzionale degli enti locali che dovrebbe portare ad un riordino anche di tipo finanziario dei rapporti tra le



competenze delle Province e delle altre istituzioni locali, e al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 in materia di "spending review", ai sensi del quale nuovi risparmi di spesa, concretamente da determinarsi con decreto del Ministro dell'Interno, saranno posti a carico della Provincia.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 243-quater, co. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

#### DELIBERA

di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 19 luglio 2013, come aggiornato ed integrato dalle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 11 del 30 gennaio 2014 e n. 45 del 2 luglio 2014.


#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Provincia di Imperia, al Presidente del Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia, al Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Imperia nonché, ai sensi dell'art. 243-quater, co. 4, T.U.E.L., al Ministero dell'Interno.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 10 luglio 2014.


Il Magistrato Relatore

(Claudio Guerrini)



Il Presidente

(Ennio Colasanti)



Depositato in segreteria il 22 AGO 2014  
IL FUNZIONARIO PREPOSTO  
(Dott. Michele Barbolotta)

